



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO in particolare, il punto 18 del sopra citato accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011, nella parte in cui prevede: *“qualora in corso della vigente Intesa le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari”*;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 13.09.2012, relativo alla società PACKAGE S.r.l. in fallimento, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTO l'assenso della Regione Liguria, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
favore dei lavoratori dipendenti dalla società PACKAGE S.r.l. in fallimento, in
conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTE la nota della Regione Piemonte, con la quale la Regione dichiara di
aver esaurito le risorse di cui ai punti 15 e 16 dell'accordo concluso in sede di
Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011 e indicate nella tabella 2 allegata
all'intesa dell'8.04.2009 attuativa dell'accordo Stato – Regioni del 12.02.2009 ;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda PACKAGE S.r.l.
in fallimento;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è
autorizzata, per il periodo dal 01.06.2012 al 31.12.2012, la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.09.2012, in favore



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di un numero massimo di 8 unità lavorative, della società PACKAGE S.r.l. in fallimento, dipendenti presso le sedi di:

- Alessandria – 5 lavoratori di cui 1 con contratto part-time al 50% e 1 con contratto part-time al 80%;
- Genova – 1 lavoratore;
- Savona – 2 lavoratori di cui 1 con contratto part-time al 17,50%.

così suddivisi:

- n. 6 lavoratori per il periodo dal 01.06.2012 al 15.07.2012;
- n. 7 lavoratori per il periodo dal 16.07.2012 al 30.11.2012;
- n. 8 lavoratori per il periodo dall'01.12.2012 al 31.12.2012.

Codice Fiscale: 02181720067

Matricola INPS: 0206181723

Pagamento diretto: SI



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ART. 2**

a) Conformemente a quanto previsto dall'accordo governativo del 13.09.2012, e all'assenso della Regione Liguria, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

b) Conformemente all'accordo governativo e alla nota con la quale la Regione Piemonte, a seguito del completo utilizzo delle risorse assegnate, hanno manifestato l'impossibilità ad assumere l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante ai lavoratori della Regione Piemonte, calcolato secondo la vigente normativa.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di: 64.378,23 (sessantaquattromilatrecentosettantotto/23).

ART. 3

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 64.378,23 (sessantaquattromilatrecentosettantotto/23), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 01/07/2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Fabrizio Saccomanni